

testo per la simulazione di una seduta del Senato della Repubblica



febbraio 2014

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio comunicazione istituzionale del Senato della Repubblica © 2014 Senato della Repubblica

La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale. Non è destinata alla vendita e non può essere usata per scopi diversi.

Stampato presso il Centro di Riproduzione del Senato della Repubblica, febbraio 2014

Come nasce una legge:

dalla presentazione all'approvazione definitiva

Presentazione

L'iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla Camera, di un progetto di legge; tale potere è attribuito dalla Costituzione a ogni singolo parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori), a ciascuna regione e, su determinate materie, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). I progetti di legge, che al Senato si chiamano disegni di legge, devono avere un titolo e contenere una relazione e una parte normativa redatta in articoli.

Assegnazione

I disegni di legge vengono quindi assegnati a una delle 14 commissioni permanenti, ciascuna competente in una diversa materia. Commissioni speciali possono inoltre essere costituite, su decisione dell'Assemblea, per l'esame di particolari disegni di legge. All'atto dell'assegnazione, il Presidente stabilisce anche i modi in cui la commissione può esaminare il disegno di legge, vale a dire: in sede referente; in sede redigente; in sede deliberante. Un disegno di legge può anche essere affidato a una commissione perché esprima su di esso un parere.

Discussione e approvazione

Se il disegno di legge è esaminato dalla commissione in sede referente, viene discus-

so, eventualmente modificato e approvato, per essere poi sottoposto in tutte le sue parti al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. Se la commissione opera invece in sede redigente, oltre a esaminare il disegno di legge, ne delibera anche i singoli articoli. In questo caso in Assemblea si svolgeranno unicamente le dichiarazioni di voto e il voto finale. Se poi la commissione opera in sede deliberante, dopo l'approvazione dei singoli articoli vota anche il disegno di legge nel suo complesso. In questo caso, dunque, non sarà necessario l'esame del provvedimento in Assemblea. Se invece la commissione opera in sede consultiva, si limita a esprimere un parere sul disegno di legge, destinato alla commissione che esamina quel provvedimento nel merito.

Approvazione definitiva e pubblicazione

Per diventare definitivo, il disegno di legge deve essere approvato dall'altra Camera nello stesso identico testo; se l'altro ramo del Parlamento introduce anche una sola piccola modifica, il progetto deve essere riesaminato dalla Camera che l'ha approvato per prima. Questa è una conseguenza di quel bicameralismo perfetto che caratterizza il nostro sistema parlamentare. La legge viene infine promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutti in Aula

simulazione di una seduta del Senato

Nella settimana dal 10 al 14 febbraio 2014, gli studenti in visita al Centro di In-Form@zione-Libreria multimediale del Senato, partecipano ad attività didattiche dedicate al "Giorno del Ricordo".

Alcuni di questi incontri prevedono lo svolgimento di una simulazione delle sedute che hanno portato alla approvazione della legge n. 92 del 30 marzo 2004 dal titolo Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano - dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

In questo fascicolo è quindi riportato, a scopo di dimostrazione didattica, un adattamento – estremamente sintetico – dei resoconti delle sedute dell'Assemblea del Senato del 4, 11 e 16 marzo 2004.

Indice dei partecipanti in ordine di intervento

PRESIDENTE MAGNALBÒ, relatore **SERVELLO PAGLIARULO PEDRIZZI MALABARBA BUDIN STIFFONI FORLANI BASSO** VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri **PELLICINI** FRANCO Vittoria **ANDREOTTI** ALBERTI CASELLATI **BORDON CREMA**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2752, 2189 e 2743. Ha facoltà di parlare il relatore.

MAGNALBÒ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il genocidio subito dalle popolazioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a partire dall'8 settembre 1943 e la tragica migrazione cui sono state costrette a seguito della firma del trattato di pace, nonché le prepotenze del regime di Tito sono una delle più grandi vergogne del '900. Il disegno di legge n. 2752 istituisce il 10 febbraio il Giorno del ricordo, una celebrazione civile che ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza di quei tragici eventi presso i giovani.

Discussione generale

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con l'accordo di quasi tutte le forze politiche, il disegno di legge che prevede il Giorno del ricordo restituisce finalmente alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, dalmati e fiumani il ristabilimento della verità storica a lungo nascosta. Inoltre condivido la scelta della data del 10 febbraio, in ricordo del Trattato di Parigi che impose all'Italia la perdita di quelle regioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO. Signor Presidente, onorevoli senatori, i componenti del mio Gruppo voteranno contro il disegno di legge perché non siamo d'accordo con l'interpretazione che tende a negare le responsabilità del fascismo verso il popolo italiano e per lo scoppio della seconda guerra mondiale. La vicenda delle foibe nasce dal fortissimo sentimento antitaliano che era la conseguenza delle azioni del fascismo contro gli

sloveni e i croati presenti nella Venezia Giulia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'istituzione del Giorno del ricordo non sarà comunque sufficiente a cancellare il silenzio sui maltrattamenti subiti dagli italiani di quelle zone. Ora, con l'approvazione del disegno di legge, la battaglia di chi voleva ricordare diventa patrimonio dell'intera Nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA. Signor Presidente, la vicenda delle foibe necessita di un inquadramento storico. Occorre ricordare la persecuzione delle popolazioni slave durante il fascismo. Da lì nacque la violenza dei contadini nei confronti degli italiani. Quelle vicende si trasformarono in una tragedia perché, a partire dal 1945, vincono sempre di più gli interessi nazionalisti. Così l'aggressività jugoslava si intreccia con le vendette tipiche di ogni crisi politica. Questa vicenda non può essere strumentalizzata per riabilitare il fascismo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Budin. Ne ha facoltà.

BUDIN. Signor Presidente, questo disegno di legge vuole rendere patrimonio condiviso di tutto il Paese una drammatica vicenda storica. Il superamento dei contrasti ancora presenti in quell'area (un territorio dove si parlano più lingue e con diverse culture) richiedono a tutti un nuovo modo di affrontare i problemi del confine orientale. Tutti ci dobbiamo impegnare per favorire la convivenza di Stati che riconoscano appieno i diritti di cittadinanza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, colleghi, il massacro di migliaia di italiani operato dai comunisti slavi di Tito è uno degli ultimi rigurgiti di odio della seconda guerra mondiale. Le responsabilità di Tito erano conosciute alle forze alleate che, però, scelsero di non intervenire. L'istituzione del Giorno del ricordo è un passo molto positivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.

FORLANI. Signor Presidente, il disegno di legge riporta alla memoria della collettività una delle vicende più inquietanti e dolorose della guerra e del dopoguerra. L'istituzione del Giorno del ricordo diviene un pubblico riconoscimento nei confronti dei cittadini italiani vittime di quei tragici avvenimenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Dobbiamo ricordare il dramma dell'esodo istriano-dalmata e delle foibe. Tuttavia sono fortemente contrario a ridimensionare le responsabilità del fascismo e del nazismo.

Intervento del Relatore e del Rappresentante del Governo

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

MAGNALBÒ, *relatore*. Signor Presidente, questo provvedimento è legato alla memoria e alla coscienza storica, sarebbe preferibile concludere l'approfondimento sui fenomeni del nazismo, del fascismo e del comunismo del Novecento e affrontare l'attuale tragedia del terrorismo internazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo condivide il contenuto del provvedimento.

Esame e votazione degli ordini del giorno, degli articoli e degli emendamenti

I senatori discutono e votano i singoli articoli e le proposte di modifica.

Dichiarazioni di voto e votazione finale

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, signori senatori, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge. Il dibattito ha evidenziato una differente sensibilità tra i Gruppi di opposizione: alcuni hanno giustamente criticato certi comportamenti del passato, mentre altri hanno voluto giustificare le foibe come una reazione ai soprusi compiuti dai fascisti. Tuttavia non è possibile giustificare le torture compiute a danno di popolazioni inermi.

FRANCO Vittoria. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria. Signor Presidente, i forti contrasti della guerra fredda sono ormai alle spalle, ora è possibile costruire una memoria condivisa. La convivenza pacifica realizzata in Europa fa sì che quelle frontiere non siano più luoghi di odio ma di inte-

grazione culturale. Il Giorno del ricordo deve divenire un momento di riconciliazione e di riconoscimento del valore della dignità umana.

ANDREOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, condivido il disegno di legge. Questa proposta ha un profondo significato storico e morale e quindi può favorire il superamento di una lunga stagione del passato. Un periodo in cui anche la tragedia delle foibe era motivo di contrasto politico. Si tratta infatti una vicenda estremamente complicata, che va spiegata anche con l'estrema debolezza dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale.

ALBERTI CASELLATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI. Signor Presidente, signori senatori, il mio Gruppo voterà a favore. Noi riteniamo giunto il momento di realizzare un'operazione di verità e non di parte su quelle pagine storiche. La sinistra ha troppo a lungo nascosto quei fatti. Portare alla luce la verità è anche un atto di giustizia molto atteso dai congiunti di chi ha così tanto sofferto.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

BORDON. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON. Signor Presidente, penso che sia un fatto molto positivo l'accordo che si registra su questo provvedimento. Quindi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. Questa legge, per la prima volta, affronta uno degli episodi più tragici della storia italiana e dell'intera umanità. É una tragedia che va ricordata nella sua complessità. Provocata dall'odio del nazionalismo, ha rovinato un'area che era un modello di convivenza pacifica. Gli abitanti di quelle zone furono sacrificati sull'altare del realismo della politica estera e delle rispettive strumentalizzazioni.

FORLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI. Signor Presidente, il dibattito ha fatto capire come quasi tutti abbiano compreso gli aspetti positivi del provvedimento. Questo disegno di legge aiuta a superare le differenze che hanno caratterizzato il confronto politico in Italia. Divisioni profonde e estremismi hanno indebolito la convivenza civile. Per questi motivi dichiaro il mio voto favorevole.

CREMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del mio Gruppo voteranno a favore del provvedimento. Vogliamo essere coerenti con una lunga tradizione di impegno per l'affermazione della verità storica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2752, nel suo complesso. E' approvato. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2189 e 2743.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

- 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
- 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
- 3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di

100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

- 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.
- 2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.
- 3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

Art. 4.

- 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
- 2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri,

presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno.

La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Art. 6.

- 1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
- 2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonché del diploma.
- 3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

- 1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

www.senato.it - www.senatoperiragazzi.it